

06 ottobre 2025 | 14:30
unibz | Campus Bolzano Centro
Aula Magna D0.01

Convegno nazionale Ancrel

La riforma dei bilanci “accrual” nella Pubblica Amministrazione, tra aspettative e transizione

Quando, quomodo et quantum in Italia mutatur!

Il punto della situazione su una riforma epocale con nuove regole del gioco ma anche, con difficoltà e problemi nella fase di avvio

Organizzato da



Registrazione



Con il patrocinio di



Dott. Marco
CASTELLANI



Parere di ARCONET – seduta del 13 aprile 2022

I rappresentanti del CNDCEC non formulano osservazioni al quadro concettuale, giudicato in maniera positiva da un punto di vista tecnico, ma condividono la necessità di chiarire il contesto su cui si muoverà la riforma rispetto all'attuale quadro di riferimento. Segnalano che è impensabile pensare di proporre un sistema duale e parallelo ed apprezzano la proposta del Presidente della Commissione di un percorso di sperimentazione della sola contabilità economico patrimoniale per un ristretto gruppo di enti.

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/contabilita_accrual/



Altre esperienze:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_centrali/inlt/

Il sistema Inlt necessario per tale riforma sarà inizialmente in uso presso i Ministeri, per poi essere esteso alle Amministrazioni Autonome che attualmente utilizzano i sistemi informatici messi a disposizione dalla RGS. Successivamente sarà messo a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche. Il sistema verrà reso disponibile, con progressivi rilasci, a partire dal primo semestre del 2021.

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/contabilita_accrual/approfondimenti/

ISTAT ed enti di ricerca dal 1° gennaio 2022...budget autorizzatorio, piano degli investimenti...unica contabilità



si fa riferimento alla richiesta della Commissione Arconet, pervenuta nell'ambito del procedimento di consultazione pubblica previsto dall'art. 17-quinquies del Regolamento della Struttura di governance (Determina RGS n. 35518 del 5 marzo 2020), di conoscere il quadro di attuazione della Riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual", con particolare riferimento ai ruoli e alla relazione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale e della contabilità finanziaria. La richiesta di chiarimento è stata portata all'attenzione del Comitato Direttivo della Struttura di governance e discusso dallo stesso nella riunione del 14 dicembre 2022.

In linea con la posizione da sempre espressa (sia nella documentazione predisposta e resa pubblica che in occasione di eventi pubblici, a partire dal Seminario sul sistema di contabilità accrual organizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato il 22 settembre 2022, il Comitato Direttivo ha ribadito **che la contabilità economico-patrimoniale non sostituirà la contabilità finanziaria nel ruolo autorizzatorio ma sarà complementare alla stessa, migliorando il livello qualitativo e quantitativo delle informazioni. Ciò consentirà di rispondere in modo più efficace alle esigenze conoscitive provenienti da ambiti interni (ad esempio per le decisioni gestionali) ed esterni (quali ad esempio quelle per il consolidamento dei conti pubblici, per le attività di controllo esercitate dalla Corte dei Conti e dai Revisori) e dagli stakeholder nel loro complesso (cittadini, Istituzioni, ecc...).**

RISPOSTA RAGIONIERE GENERALE AD
ARCONET DEL 26/01/2023



Marco Castellani

Il Comitato Direttivo precisa, inoltre, che il sistema contabile non potrà che essere basato su una integrazione della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale.

Integrazione all'interno della quale, la contabilità economico-patrimoniale sarà applicata secondo il modello attualmente adottato dallo Stato, nel rispetto degli standard contabili nazionali ITAS basati su un principio accrual, in linea con le indicazioni fornite da EUROSTAT per il pieno recepimento della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione Europea.

I dati contabili, prodotti dal sistema di contabilità integrato, oltre ad essere trasmessi alla BDAP verranno utilizzati nell'ambito **del sistema informativo InIt**, attualmente già operativo nelle Amministrazioni centrali dello Stato, a beneficio delle procedure di monitoraggio e di consolidamento dei conti pubblici.

RISPOSTA RAGIONIERE GENERALE AD
ARCONET DEL 26/01/2023

Marco Castellani



Perché applicare la contabilità «Accrual»?

I Vantaggi informativi

- Il Sistema unico di contabilità pubblica accrual per tutta la Pubblica Amministrazione ha il vantaggio di offrire informazioni aggiuntive rispetto alla contabilità finanziaria “armonizzata”, applicata solo da Regioni ed Enti Locali ai sensi della Legge-delega n. 42/2009 e del Dlgs. n. 118/2011.

L’obiettivo è determinare il Patrimonio netto e le sue variazioni

- In pratica, l’applicazione, alle Amministrazioni pubbliche, della contabilità economico - patrimoniale, essendo finalizzata ad offrire informazioni contabili centrate sul Patrimonio netto e sulle sue variazioni (Risultato economico), permetterà di rilevare tutti gli elementi dell’attivo e del passivo e, non solo i flussi di cassa, come avviene per la contabilità finanziaria pura.

La capacità informativa degli schemi di bilancio

- Sotto questo profilo, come evidenziato in seno al quadro concettuale, gli schemi di bilancio consentiranno una ancor più approfondita verifica sui risultati conseguiti dalle Amministrazioni pubbliche, offrendo le relative informazioni nei singoli prospetti contabili:

- A. Stato patrimoniale
- B. Conto economico
- C. **Rendiconto finanziario.....CASH FLOW -**
- D. Prospetto variazioni di patrimonio netto
- E. Nota integrativa

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

La contabilità finanziaria potenziata che guarda un po' alla cassa e un po' alla competenza...sopravviverà?



LA DETERMINA CHE DISCIPLINA IL PROGETTO PILOTA – FASE SPERIMENTALE 2025

MEF - RGS - RR 129 del 25/07/2025

Articolo 2

(I Modelli di raccordo fra piani dei conti adottati dalle amministrazioni e il Piano dei conti unico per tutte le amministrazioni pubbliche)

1. Per la finalità di predisposizione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono adottati i modelli di raccordo fra i piani dei conti attualmente in uso secondo la normativa vigente e il Piano dei conti unico per tutte le amministrazioni pubbliche, allegati alla presente determina. In particolare:
 - a) per le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato e le altre amministrazioni centrali autonome che adottano il Piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022 e utilizzano il sistema InIt, è adottato il modello di raccordo di cui all'**Allegato 1**, che è applicato dalla Ragioneria generale dello Stato;
 - b) le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, che adottano il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzano il modello di raccordo di cui all'**Allegato 2/a**;
 - c) gli enti locali diversi da quelli di cui alla lettera b) e gli enti strumentali in contabilità finanziaria, che adottano il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzano il modello di raccordo di cui all'**Allegato 2/b**;
 - d) gli enti pubblici non territoriali in contabilità finanziaria, che adottano il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 1.2 e 1.3 al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132, utilizzano il modello di raccordo di cui all'**Allegato 3**;
 - e) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale che adottano i modelli di rilevazione di conto economico e stato patrimoniale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 definiti, da ultimo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 maggio 2019, utilizzano il modello di raccordo di cui all'**Allegato 4**.
2. Le amministrazioni, diverse da quelle indicate ai punti da a) a e) del comma 1, possono avvalersi del modello di raccordo con le voci del Piano dei conti unico per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'**Allegato 5** alla presente determina, provvedendo ad inserire, nella sezione indicata, le voci dei rispettivi piani dei conti utilizzati a normativa vigente.

Articolo 3

(Istruzioni per l'utilizzo dei modelli di raccordo)

1. Le linee guida che illustrano il contenuto dei modelli di raccordo di cui all'articolo 2 e le relative modalità di utilizzo, nonché le ulteriori istruzioni specifiche per le amministrazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono fornite nell'**Allegato 6** alla presente determina.

Articolo 4

(Pubblicazione della determina e aggiornamenti dei modelli)

1. La presente determina è pubblicata sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicato alla riforma 1.15 del PNRR (<https://accrual.rgs.mef.gov.it>). Nel medesimo sito, sono altresì pubblicati, in formato elettronico, i modelli di raccordo, di cui agli allegati da 1 a 6.



LA DETERMINA CHE DISCIPLINA IL PROGETTO PILOTA – FASE SPERIMENTALE 2025

I modelli di raccordo consentono la riclassificazione dei dati contabili di ciascuna amministrazione secondo le voci del Piano dei conti unico e l'applicazione delle rettifiche e integrazioni necessarie al recepimento dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla riforma 1.15 del PNRR.

I modelli hanno il formato di una cartella MS-Excel, composta di vari fogli di lavoro, contenenti relazioni e collegamenti automatici, pensati per semplificare il processo di compilazione e riclassificazione, garantendo trasparenza; sono resi disponibili in diverse versioni, che condividono la stessa impostazione e logica elaborativa, ciascuna delle quali destinata ad un sottoinsieme di amministrazioni pubbliche, identificato in funzione del piano dei conti adottato a normativa vigente. In particolare:

- a) **per le amministrazioni centrali** incluse nel bilancio dello Stato (ministeri) e le altre amministrazioni centrali autonome che adottano il piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022 e utilizzano il sistema InIt, è adottato il modello di raccordo 1, che sarà applicato dalla Ragioneria generale dello Stato, senza la necessità di alcun intervento da parte delle amministrazioni stesse;
- b) **le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni** che adottano il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzano il modello di raccordo 2/a;
- c) **gli enti locali diversi da quelli di cui alla lettera b) e gli enti strumentali in contabilità finanziaria** che adottano il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzano il modello di raccordo 2/b;
- d) **gli enti pubblici non territoriali in contabilità finanziaria** che adottano il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 1.2 e 1.3 al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132, utilizzano il modello di raccordo 3;

LA DETERMINA CHE DISCIPLINA IL PROGETTO PILOTA – FASE SPERIMENTALE 2025

e) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale che adottano i modelli di rilevazione di conto economico e stato patrimoniale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 definiti, da ultimo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 maggio 2019, utilizzano il modello di raccordo 4.

Le amministrazioni diverse da quelle indicate ai punti da a) a e) possono avvalersi del modello di raccordo 5, provvedendo ad inserire, nella sezione indicata, le voci dei rispettivi piani dei conti utilizzati a normativa vigente.

I fogli di lavoro della cartella MS-Excel, che includono formule e automatismi, devono essere utilizzati dalle amministrazioni seguendo le indicazioni fornite nelle linee guida per i modelli di raccordo fra i piani dei conti vigenti e il Piano dei conti unico.

I modelli di raccordo, nelle versioni di file MS-Excel, sono scaricabili al seguente [link](#): [Modelli di raccordo \(Excel\)](#) (*)

Le Linee guida per i modelli di raccordo fra i piani dei conti vigenti e il Piano dei conti unico sono scaricabili al seguente [link](#): [Linee guida modelli di raccordo \(Pdf\)](#).

Dai revisori nessun «audit» solo presa d'atto

Non inserire la «conversione» nel processo del Rendiconto 2025

Quali rettifiche/integrazioni – una possibile guida????

PIANO DEI CONTI INTEGRATO per gli enti pubblici territoriali ex Dlgs 118 del 2011 (aggiornamento del 2023) Allegato n. 6/2 al D.Lgs 118/2011 - PIANO ECONOMICO			Voci del Piano dei conti unico, Segmento A, raccordate con le voci del Piano dei conti vigenti		Debiti da incasare (ENTRATA compensazione della righe passiva della colonna A)
IVELLA	Descrizione	CODICE	Calice voce PAC unica	Descrizione voce PAC unico	SALDO CONTABILE 2025
I	Componenti positivi della gestione	1			
II	Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1			
III	Proventi da tributi	1.1.1			
IV	Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01			
V	Imposta municipale propria	1.1.1.01.06			
VI	Imposte municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	1.1.1.01.06.001	610.00	Proventi da tributi	
VII	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e	1.1.1.01.06.002	610.00	Proventi da tributi	
VIII	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.1.1.01.08			
IX	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.1.1.01.08.001	610.00	Proventi da tributi	
X	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.1.1.01.08.002	610.00	Proventi da tributi	
XI	Addizionale comunale IRPEF	1.1.1.01.16			
XII	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	1.1.1.01.16.001	610.00	Proventi da tributi	
XIII	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e	1.1.1.01.16.002	610.00	Proventi da tributi	
XIV	Addizionale regionale IRPEF non sanità	1.1.1.01.17			
XV	Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.1.1.01.17.001	610.00	Proventi da tributi	
XVI	Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.1.1.01.17.002	610.00	Proventi da tributi	
XVII	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	1.1.1.01.20			
XVIII	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a	1.1.1.01.20.001	610.00	Proventi da tributi	
XIX	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a	1.1.1.01.20.002	610.00	Proventi da tributi	
XX	Imposta regionale sulla benzina per autorizzazione	1.1.1.01.31			
XI	Imposta regionale sulla benzina per autorizzazione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.1.1.01.31.001	610.00	Proventi da tributi	
XII	Imposta regionale sulla benzina per autorizzazione riscossa a seguito di	1.1.1.01.31.002	610.00	Proventi da tributi	
XIII	Imposta sulle sostituzioni IC rete	1.1.1.01.39			
XIV	Imposta sulle sostituzioni IC rete riscossa a seguito dell'attività	1.1.1.01.39.001	610.00	Proventi da tributi	



Il raccordo.....

namento del 2023)		118/2011 - PIANO ECONOMICO		raccordate con le voci del Piano dei conti vigente		(Lev.)/in corrispondenza delle righe popolate della colonna A)
	zione	CODICE	Codice voce PdC unico	Descrizione voce PdC unico		SALDO CONTABILE 2025
V	Risconti per progetti in corso	2.5.2.02				
V	Risconti per progetti in corso	2.5.2.02.01				
VI	Risconti per progetti in corso	2.5.2.02.01.01				
VII	Risconti per progetti in corso	2.5.2.02.01.01.001	4.16.1.0.0	Risconti passivi pluriennali (non correnti)		
V	Altri risconti passivi	2.5.2.09				
V	Altri risconti passivi	2.5.2.09.01				
VI	Altri risconti passivi	2.5.2.09.01.01				
VII	Altri risconti passivi	2.5.2.09.01.01.001	5.11.2.0.0	Risconti passivi annuali (correnti)		
II	Contributi agli investimenti	2.5.3				
V	Contributi agli investimenti	2.5.3.01				
V	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.5.3.01.01				
VI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni CENTRALI	2.5.3.01.01.01				
VII	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.5.3.01.01.01.001				
VII	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2.5.3.01.01.01.002				
VII	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.5.3.01.01.01.003				
VII	Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	2.5.3.01.01.01.004				
VII	Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali	2.5.3.01.01.01.005				
VII	Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica	2.5.3.01.01.01.006				
VII	Contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia	2.5.3.01.01.01.007				
VII	Contributi agli investimenti da Anas S.p.A.	2.5.3.01.01.01.008				
VII	Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici	2.5.3.01.01.01.009				
VII	Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti	2.5.3.01.01.01.010				
VII	Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa	2.5.3.01.01.01.011				
VII	Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	2.5.3.01.01.01.012				
VII	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2.5.3.01.01.01.013				
VII	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.5.3.01.01.01.999				



LA DETERMINA CHE DISCIPLINA IL PROGETTO PILOTA – FASE SPERIMENTALE 2025

Modalità operative per la trasmissione telematica degli schemi di bilancio riferiti all'esercizio 2025 per la fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto MEF 23 dicembre 2024, le amministrazioni trasmettono per via telematica alla RGS gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, elaborati per la fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, “attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche alla Banca Dati Unitaria, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (BDAP), adottando il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie “*eXtensible Business Reporting Language*” (XBRL) e lo standard per la codifica e decodifica “*eXtensible Markup Language*” (XML), secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche relative al funzionamento dei protocolli di interoperabilità, disponibili su apposito allegato tecnico, approvato dal Comitato Direttivo della Struttura di *governance* e pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15”.

Ai seguenti link sono scaricabili i due file:

- [documento di istruzioni tecniche per la trasmissione](#) (formato pdf)
- [tassonomie XBRL](#) (file compresso .zip contenente le tassonomie in formato .xsd e .xml)

IL DECRETO 6/08/2025 – Requisiti sistemi informativi



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Requisiti sistemi informativi

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2025, emanato ai sensi dell' articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, sono stati definiti i requisiti generali sulla base dei quali le amministrazioni devono avviare una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativo-contabili, necessari per il recepimento degli *standard* contabili ITAS.

Articolo 1 (Adeguamento dei sistemi informativi-contabili delle amministrazioni pubbliche) 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 7 ottobre 2024, individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato RR 259 del 26 novembre 2024, **avviano una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili e del Piano dei conti unico previsti dalla riforma 1.15 del PNRR.**

2. Ai fini dell'analisi degli interventi di adeguamento di cui al comma 1, le amministrazioni realizzano una ricognizione dei propri processi amministrativi riguardanti le fasi di programmazione, gestione e rendicontazione, secondo le modalità descritte nell'articolo 4.

IL DECRETO 6/08/2025 – Requisiti sistemi informativi

Articolo 2 (Definizioni)

1. Con riferimento alle disposizioni del presente decreto, si forniscono le seguenti definizioni:

- a) **“Contabilità economico-patrimoniale”**: sistema contabile unico di cui alla riforma 1.15 del PNRR, per la rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria delle amministrazioni pubbliche italiane per finalità informative generali, in coerenza con le definizioni contenute nella premessa del Quadro concettuale ITAS;
- b) **“Processo amministrativo”**: insieme coordinato di attività poste in essere da un'amministrazione ai fini della programmazione, acquisizione e utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la produzione ed erogazione dei servizi istituzionali, ovvero per la realizzazione di beni e servizi destinati al funzionamento, ivi inclusi la contabilizzazione dei fatti gestionali, i controlli interni e la rendicontazione di fine esercizio;
- c) **“Ambito funzionale”**: un insieme di processi amministrativi riferiti alla medesima area funzionale dell'amministrazione, che include, a titolo esemplificativo, la gestione del personale, la gestione degli inventari, la gestione dei magazzini, la tesoreria, gli acquisti di beni e servizi, la contabilità generale economico-patrimoniale e il bilancio di previsione sia esso di tipo finanziario o di tipo accrual;
- d) **“Evento contabilmente rilevante”**: qualunque evento, collocato nell'ambito di un processo amministrativo, che genera registrazioni di contabilità economico-patrimoniale ovvero, se presenti, di contabilità finanziaria o di contabilità analitica;
- e) **“Piano dei conti multidimensionale”**: rappresentazione contabile composta da un insieme di classificazioni, collocate in distinti segmenti, i cui elementi sono identificati da codici univoci, generalmente collocati in una gerarchia a più livelli; ciascun segmento rappresenta una differente dimensione informativa riferita all'amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, la dimensione amministrativo-organizzativa, la dimensione funzionale-programmatica, la dimensione economico-patrimoniale, la dimensione statistica, la dimensione geografica, e ogni altra dimensione informativa ritenuta rilevante per esigenze conoscitive;

IL DECRETO 6/08/2025 – Requisiti sistemi informativi

Articolo 2 (Definizioni)

- f) “**Piano dei conti multidimensionale unico**”: Piano dei conti multidimensionale, predisposto nell’ambito dell’attuazione della riforma 1.15, il quale risulta composto da voci articolate su più livelli gerarchici e suddivise in due Segmenti: **il Segmento A**, contenente le voci necessarie alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale conformemente al Quadro concettuale e agli standard contabili ITAS e alla elaborazione dei relativi schemi di bilancio; **il Segmento B**, contenente voci di ulteriore dettaglio, necessarie per esigenze conoscitive di finanza pubblica e per la costruzione dei dati della contabilità nazionale, conformemente alle regole del Sistema Europeo dei Conti – SEC 2010 – di cui al Regolamento UE n. 549 del 21 maggio 2013;
- g) “**Reporting entities**”: le amministrazioni pubbliche tenute, in base alla legge, alla registrazione delle operazioni e degli altri eventi in contabilità economico-patrimoniale, individuate in base al grado di autonomia patrimoniale, finanziaria, decisionale di cui godono, a prescindere dalla personalità giuridica;
- h) “**Schemi di bilancio**” (o “**financial statements**”): prospetti di rendicontazione, economica, patrimoniale e finanziaria, per finalità informative generali, elaborati dalle amministrazioni, in qualità di “reporting entities”, alla conclusione dell’esercizio contabile, in conformità con il Quadro concettuale e gli standard contabili ITAS definiti nell’ambito della riforma 1.15;
- i) “**centro di responsabilità amministrativa**”: unità organizzativa di primo livello di un’amministrazione pubblica, alla quale è preposto un dirigente responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- l) “**centro di costo**”: unità contabile che raggruppa i costi relativi a specifiche attività, progetti, servizi o unità organizzative di una amministrazione pubblica, la cui articolazione è definita sulla base delle esigenze di controllo interno, ai fini della verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione;
- m) “**Sito internet della riforma accrual**”: sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato (<https://accrual.rgs.mef.gov.it>) dedicata alla riforma 1.15 del PNRR, dove sono pubblicate le informazioni riguardo la sua attuazione



IL DECRETO 6/08/2025 – Requisiti sistemi informativi

Articolo 3 (Piano dei conti, multidimensionalità e partita doppia)

1. I sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, devono garantire:

- a) la gestione delle registrazioni di contabilità economico-patrimoniale con il metodo della partita doppia;**
- b) l'utilizzo del Piano dei conti multidimensionale unico, quale classificazione di riferimento per la tenuta delle scritture in contabilità economico-patrimoniale;**
- c) il raccordo, con le voci del Piano dei conti multidimensionale unico, dei conti di maggiore dettaglio definiti per ulteriori esigenze informative a livello di comparto o di singola amministrazione;**
- d) la produzione degli schemi di bilancio.**

2. In applicazione del criterio della multidimensionalità, i sistemi informativi di cui al comma 1 devono altresì assicurare la gestione delle ulteriori dimensioni conoscitive, rispetto a quelle contemplate dal Piano dei conti unico, di seguito indicate:

- a) la classificazione internazionale delle funzioni di governo COFOG, almeno di secondo livello;**
- b) la classificazione per Missioni e Programmi, la classificazione per natura economica e l'articolazione in centri di responsabilità amministrativa, qualora previsti dalla normativa vigente;**
- c) l'articolazione dell'amministrazione in centri di costo, ai fini della contabilità analitica e del controllo interno, qualora previsti dalla normativa vigente.**

3. In via aggiuntiva alle dimensioni conoscitive di cui al comma 2, i sistemi informativi, di cui al comma 1, assicurano la possibilità di gestire ulteriori classificazioni delle voci di conto, in ragione di specifiche esigenze conoscitive previste dai regolamenti di contabilità e amministrazione o dalla normativa primaria e secondaria di contabilità e finanza pubblica. Tali classificazioni attengono anche a profili inerenti alla dimensione geografica, organizzativa, finanziaria, ovvero alla natura delle operazioni e alla qualificazione dei soggetti erogatori di risorse pubbliche.

IL DECRETO 6/08/2025 – Requisiti sistemi informativi

Articolo 4 (Funzioni ed interoperabilità)

1. Il sistema informativo, di cui al comma 1 dell'articolo 1, deve garantire **la copertura integrale delle funzioni contabili di programmazione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione.**
2. **Le funzioni amministrative relative alla gestione del personale, degli acquisti, degli inventari dei beni mobili e immobili, del magazzino, della tesoreria e di qualsiasi altra operazione amministrativa o gestionale che determina scritture contabili sono effettuate tramite moduli applicativi di un unico sistema informatico - integrato con le funzioni contabili di programmazione, gestione e rendicontazione contabile, di cui al comma 1 - **ovvero** tramite applicativi separati, interni o esterni al controllo diretto dell'amministrazione, di cui deve essere garantita l'interoperabilità tecnica e funzionale con il sistema informativo utilizzato per la gestione contabile dell'amministrazione.**
3. Il sistema informativo dell'amministrazione deve, altresì, garantire l'interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze secondo i protocolli di interoperabilità definiti dalla normativa primaria e secondaria di settore.



IL DECRETO 6/08/2025 – Requisiti sistemi informativi

Articolo 5 (Analisi e ricognizione dei processi amministrativo-contabili)

- 1. Ciascun processo amministrativo, classificato per ambiti funzionali di riferimento, deve essere scomposto in attività, individuando per ciascuna di esse gli attori coinvolti, le informazioni in ingresso, quelle in uscita e gli eventi contabilmente rilevanti, ossia quelli che generano scritture di contabilità economicopatrimoniale secondo le regole del sistema unico e secondo le voci del Piano dei conti unico.**
2. Per ciascun evento contabilmente rilevante devono essere individuate le dimensioni informative necessarie a qualificare gli eventi, nel rispetto del criterio della multidimensionalità ed in coerenza con il contenuto del Piano dei conti unico e delle altre classificazioni di cui all'articolo 3.
- 3. Per le amministrazioni che mantengono, per la funzione autorizzatoria, un bilancio di previsione finanziario, la ricognizione dei processi di cui al comma 1 include anche i processi di esecuzione del bilancio autorizzatorio.**

Articolo 6 (Relazione fra contabilità economico-patrimoniale e contabilità finanziaria)

- 1. Il sistema informativo garantisce l'autonomia delle scritture in contabilità economico-patrimoniale rispetto a quelle in contabilità finanziaria, ove quest'ultima sia prevista a fini autorizzatori, assicurando i necessari collegamenti fra gli eventi contabilmente rilevanti per entrambi i sistemi contabili, in modo da evitare la duplicazione delle informazioni e assicurare il rispetto del principio dell'unicità dell'imputazione.**
- 2. I collegamenti fra registrazioni in contabilità economico-patrimoniale e in contabilità finanziaria sono definiti sulla base della ricognizione dei processi e degli eventi contabili di cui al precedente articolo 5, secondo le modalità individuate dai rispettivi ordinamenti contabili, nel rispetto del Piano dei conti unico e delle ulteriori classificazioni previste nell'ambito della multidimensionalità; resta, in ogni caso, escluso l'utilizzo di meccanismi di derivazione delle scritture in contabilità economico-patrimoniale da quelle in contabilità finanziaria**

Il d.lgs. 118/2011

- Costituisce indubbiamente un **grade passo in avanti** in un'ottica di contabilità economico-patrimoniale rispetto alla situazione precedente (prospetto di conciliazione).
- In precedenza gli enti potevano arrivare al conto economico e al conto del patrimonio mediante un sistema di rilevazioni in partita doppia (senza matrice) allegando il prospetto di conciliazione come mera formalità. Quanti lo facevano?: pochissimi e quei pochi cercavano di creare delle correlazioni tra capitoli della contabilità finanziaria e piano dei conti della contabilità economico patrimoniale...
- È sufficiente per avere un vero quadro economico – patrimoniale ?
 - ✓ **NO (la matrice deve essere superata)** anche se sono stati fatti dei miglioramenti in termini di attendibilità del dato....ed in questo è stato importante il contributo di **Cndcec/Ancrel** (quadrature, check e verifiche su conto economico e stato patrimoniale).
 - ✓ **Rimane, ad oggi, un contesto in cui la contabilità economico-patrimoniale è subordinata alla contabilità finanziaria.**
- L'avvento della riforma «accrual» porterà evidenti cambiamenti nella fase di rendicontazione. Sarà necessario, tuttavia, che la contabilità economico-patrimoniale non abbia solo una finalità conoscitiva ma produca effetti giuscontabili concreti.

Il d.lgs. 118/2011

- **Da un punto di vista della programmazione, sarà determinante capire quale sarà il ruolo della contabilità finanziaria.**
- **La maggior parte delle modifiche dal XIII° correttivo (1/9/2021) in poi sono dovute alla necessità di superare alcune inevitabili storture dell'attuale sistema di contabilità economico – patrimoniale che, pur presentando un indiscutibile miglioramento rispetto a quanto avveniva prima dell'armonizzazione, è condizionato dall'impianto e dalle regole della contabilità finanziaria potenziata.**
- **Già nei Principi di Vigilanza e Controllo per i Revisori Enti Locali (CNDCEC, 2019) era stato chiarito che la matrice di correlazione non poteva costituire un vincolo per l'Ente:**
 - ✓ **documento 9 dei Principi di Vigilanza, prevede che: «..può accadere che qualche conto non sia associato o la regola contabile esposta non si addica pienamente alla transazione compiuta dall'Ente. In queste circostanze è accettabile una deroga motivata alla matrice stessa».**

...ora road to accrual...MA è necessario:

- Individuare obiettivi di valutazione in termini economico-patrimoniali**
- Semplificare contabilità finanziaria nel caso di coesistenza dei due sistemi**
- Sperimentazione: la direttiva 2011/85/UE prorogata al 2030...utilizziamo questo tempo oltre le scadenze del PNRR**

a) Individuare obiettivi di valutazione in termini economico-patrimoniali

Nell'attuale ordinamento, l'unico caso di un parametro tratto dalla contabilità economico-patrimoniale che ha efficacia in termini di regole di finanza pubblica:

comma 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135: «**Gli enti locali** possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2; **(...nel mondo accrual il bilancio consolidato assumerà ancora più rilevanza)**
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità».

capacità indebitamento, art. 204 Tuel..non più attuale...Parametri di deficitarietà, non efficaci.....(per enti locali non per regioni...)

b) Semplificare contabilità finanziaria nel caso di coesistenza dei due sistemi

Semplificazione dell'attuale impianto di contabilità finanziaria, **ad esempio:**

- 1) deve essere alzato il livello di autorizzazione riducendo le numerose tipologie di variazione di bilancio oggi definite, lasciando alla contabilità economico-patrimoniale la rilevazione dei dati analitici **(oggi la contabilità economico-patrimoniale del d.lgs 118/2011 di fatto non viene usata per il controllo di gestione)**
- 2) vanno eliminati tutti i regolarizzi contabili dovuti al principio della rilevazione della transazione non monetaria (opere a scomputo, incentivi tecnici, permutate, etc...).
- 3) eliminazione di tutti i vincoli di cassa (previsti per gli enti locali e non per le Regioni).
- 4) eliminazione delle partite di giro.
- 5) riflessione sul fondo pluriennale vincolato.
- 6) **...prospetto costi per missione, allegato g, e altre ancora, esempio Modello 22.....resa del conto del consegnatario delle azioni.....**

c) Sperimentazione

Serve un percorso graduale nel quale fare una vera sperimentazione ragionando anche di come la riforma accrual possa e debba coordinarsi con la riforma del Tuel.

Parere di ARCONET – seduta del 13 aprile 2022

I rappresentanti del CNDCEC non formulano osservazioni al quadro concettuale, giudicato in maniera positiva da un punto di vista tecnico, ma condividono la necessità di chiarire il contesto su cui si muoverà la riforma rispetto all'attuale quadro di riferimento. Segnalano che è impensabile pensare di proporre un sistema duale e parallelo ed apprezzano la proposta del Presidente della Commissione di un percorso di sperimentazione della sola contabilità economico patrimoniale per un ristretto gruppo di enti.

L'integrazione tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale deve avvenire tramite sistemi ERP senza che la prima condizioni e vincoli la seconda.

Si deve procedere con la «mappatura dei fatti di gestione»

Il sistema informativo consentirà di effettuare le rilevazioni contabili secondo le rispettive regole in base ai fatti di gestione. Oggi, invece, le rilevazioni in contabilità economico-patrimoniali discendono automaticamente (nel 90% dei casi) dalle rilevazioni in contabilità finanziaria.

Le principali differenze tra il d.lgs 118/2011 e l'Accrual (ESEMPI)

Alcuni esempi di importanti cambiamenti dell'impianto «accrual»:

- **Ricezione/emissione delle fatture e definizione della competenza d'esercizio**
- **Rilevazione degli incassi in c/c postali e c/c bancari diversi dal Tesoriere**
- **Contributi a rendicontazione**
- **Fondo svalutazione crediti e Fondi accantonamento**



Ricezione/emissione delle fatture e definizione della competenza di esercizio

A nulla rileverà l'accertamento o la liquidazione (fasi della contabilità finanziaria) quello che conterà sarà l'effettiva emissione o ricezione (con accettazione) della fattura che sarà rilevata in base all'effettiva competenza economica.

Non sarà rilevante nemmeno la fase del riaccertamento ordinario dei residui per determinare la competenza economica o meno di un ricavo/provento o di un costo/onere.

Non sarà nemmeno necessario definire, trovare una correlazione tra residui attivi / crediti e residui passivi / debiti. Sino ad ora, anche in base alle indicazioni di Cndcec / Ancrel visto l'attuale sistema, i revisori erano chiamati a questa verifica di quadratura.

In prospettiva questo non avrà senso. La fonte del dato sarà la contabilità economico-patrimoniale in senso accrual.

Crediti dello stato patrimoniale +	
Fondo svalutazione crediti +	
Saldo Credito IVA al 31/12 -	
Residui attivi riguardanti entrate giacenti presso depositi bancari e postali +	
Crediti stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello Stato Patrimoniale -	
Altri crediti non correlati a residui -	
Altri residui non correlati a crediti dello Stato Patrimoniale +	
RESIDUI ATTIVI =	€ 0,00

	DEBITI +	
	DEBITI DA FINANZIAMENTO -	
	SALDO IVA (SE A DEBITO) -	
	RESIDUI TITOLO IV + INTERESSI MUTUI +	
	RESIDUI TITOLO V ANTICIPAZIONI +	
	Impegni pluriennali che costituiscono debiti altri residui non connessi a debiti +	
	RESIDUI PASSIVI =	€ 0,00

Rilevazione degli incassi in c/c postali e c/c bancari diversi dal Tesoriere

Non sarà più necessario gestire con scritture ad hoc la mancata rilevazione dell'incasso nei c/c postali o nei c/c bancari (mutui CDP) tramite reversale in tesoreria entro la fine dell'esercizio.

Come noto la reversale per le somme incassate dopo la chiusura della tesoreria avviene nel mese di gennaio. Si tratta di somme che insistono su residui attivi ma che non rappresentano crediti in quanto già incassate. In un sistema «accrual» queste rilevazioni non si effettueranno. L'incasso viene rilevato a prescindere dall'effettiva reversale.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
		GESTIONE	
		RESIDUI	COMPETENZA
			TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(+)		0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(+)		0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00
di cui residui in conto di tesoreria al 31/12 in conti postali e bancari in attesa di reversale			
Incremento nel conto di tesoreria al 31/12			
di cui incrementi di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (2)	(-)		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (3)	(-)		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONI AL 31 DICEMBRE ... (A) (3)	(+)		0,00

IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	0,00	0,00
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00

Stesso tema si propone per le partite di giro che oggi producono delle scritture contabili con reversali e mandati reciproci che in una logica «accrual» non hanno alcun senso.



Contributi a rendicontazione

Oggi al momento dell'accertamento al titolo IV la matrice produce una scrittura: «crediti da Ministeri @ proventi per contributi agli investimenti» che poi è oggetto di risconto. Quando l'opera è terminata si procede alla sterilizzazione del contributo agli investimenti (quota annuale) con la medesima aliquota di ammortamento utilizzata per il cespite.

In base ad Itas 9, non si rileverà in contropartita un provento ma un debito: «crediti da Ministeri @ Debiti vs Ministeri» poiché qualora l'opera non fosse realizzata e correttamente rendicontata l'ente beneficiario deve restituire le somme all'ente erogante (es. PNRR).

Solo a rendicontazione avvenuta si procederà a stornare il debito e iscrivere un provento a conto economico. il provento potrà essere iscritto non in un'unica soluzione solo se nella delibera di concessione del contributo verrà esplicitato il tempo e le modalità di utilizzo del bene realizzato con il contributo.

Pertanto cambia la logica della competenza e gli enti dovranno anche procedere a «bonificare» lo stock di contributi agli investimenti presenti nello stato patrimoniale passivo al momento del passaggio al nuovo sistema.

NOVITA' IMPORTANTISSIMA.....QUELLI OGGI VALORIZZATI NELLO STATO PATRIMONIALE VENGONO PORTATI A FONDO DI DOTAZIONE

Fondo svalutazione crediti e fondi accantonamento

Oggi il combinato disposto del principio 4/2 e 4/3 definisce le regole di calcolo del FCDE e del rapporto tra lo stesso FCDE e il fondo svalutazione crediti della contabilità economico-patrimoniale. Tale correlazione perderà di significato, tuttavia si ritiene che sia necessario definire delle regole di dettaglio in ordine alla svalutazione dei crediti rispetto a quelle definite dagli ITAS.

COMPOSIZIONE CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	(g)	(h)
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i)	(l)
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)		
TOTALE		

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 ,~~6,7~~ e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

Per i fondi accantonamenti, oggi il principio 4/3 definisce la correlazione tra quelli presenti nel risultato di amministrazione e quelli iscritti a stato patrimoniale (salvo eccezioni come il FAL, il FGDC, il Fondo obiettivo di finanza pubblica, il Fondo perdite partecipate nel caso di applicazione del metodo di valutazione al patrimonio netto).....ITAS 13 è molto rigoroso nella definizioni dei fondi rischi e passività potenziali....per cui alcuni fondi oggi presenti nello risultato di amministrazione non avranno i requisiti per l'iscrizione a stato patrimoniale.



Sezioni Riunite in sede di Controllo – Audizione Maggio 2024

«Sempre nell’ambito del tema del controllo, per quanto attiene alle implicazioni della riforma della governance europea con particolare riferimento alla revisione della **direttiva 2011/85/UE** relativa ai requisiti dei quadri nazionali di bilancio, si ricorda che al riguardo la Corte, nella citata memoria dell’ottobre scorso, ha già avuto modo di far presente, al punto 17, le proprie valutazioni. Si tratta dell’esigenza che, in riferimento ai sistemi nazionali di contabilità pubblica, **gli Stati membri si dotino, entro il 2030, di assetti di contabilità finanziaria fondati sul principio di competenza, integrati, completi e armonizzati a livello nazionale, tali da coprire tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica e da contenere le informazioni fondate sia sul principio di cassa, sia sul principio di competenza, necessarie per predisporre i dati basati sulle norme SEC 2010.**

In merito a ciò, la Corte ha osservato che il riferimento alla contabilità finanziaria e, al suo interno, a quella di competenza, sembrerebbe rafforzare anche a livello europeo, il ruolo rilevante svolto dalla contabilità finanziaria medesima nella sua evoluzione anche su base accrual, sottolineando la necessità di accelerare su questo fronte il processo di armonizzazione di tutti i soggetti pubblici interni.

LB 2025 - Obiettivi Finanza pubblica in CO.FI sino al 2029

Sezioni Riunite in sede di Controllo – Audizione Maggio 2024

In tal senso si muove, come è noto, una Riforma del quadro di governance economica dell'UE Sezioni riunite in sede di controllo delle riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (riforma 1.15), che punta a dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual, fermo rimanendo che, sul piano interno, potranno essere valutati i raccordi con i vigenti principi anche di ordine costituzionale relativi alla contabilità finanziaria.

.....**Al momento, si può solo ricordare in questa sede che la scelta tra diversi sistemi di contabilità pubblica attiene a questioni che vanno al di là del dato meramente tecnico ed involgono considerazioni anche di natura costituzionale, come prima accennato, almeno nel nostro ordinamento».**

LB 2025 - Obiettivi Finanza pubblica in CO.FI sino al 2029



Quali prospettive?

Resta il fatto che i due sistemi possono portare a valutazioni antitetiche rispetto allo stesso fenomeno.

Esempi:

- **Avanzo corrente applicato al bilancio per spesa corrente non ricorrente. L'ente sarà in perfetto equilibrio finanziario ma conseguirà un deficit economico.**
- **Una Regione che si indebita per finanziare un investimento di un Comune, riduce il suo patrimonio netto ed incrementa quello del Comune pur rispettando gli equilibri finanziari.**

Inoltre come precisato in alcuni esempi in precedenza, ci sono diverse distonie tra i nuovi criteri sanciti dagli ITAS e le regole di definizioni di entrate e spese del d.lgs 118/2011 da cui poi derivano in via subordinata, le scritture in partita doppia.

Quale sarà il ruolo della competenza finanziaria potenziata?

Tendenze in atto....

Da un lato la competenza economica in senso accrual, dall'altro l'enfasi alla programmazione dei flussi di cassa (prospetto ex art. 6 DL 155/2024)nell'ITAS 1 è previsto oltre che il rendiconto finanziario dei flussi di cassa anche uno stato patrimoniale dove le attività e passività sono distinte in correnti e non correnti.....

